

N. 3768/15 SENT
N. 9736/08 R.G.
N. 30517 CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dottor Rosario Maria Annibale Cupri, all'udienza di discussione del 22 settembre 2015 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 9736/2008 R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso
introduttivo, dall'avv. *be*

- Ricorrente -

CONTRO

S.R.L.

in

persona del liquidatore dott. Alfredo Fortunato, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della costituzione di nuovo procuratore dagli avv.ti MASSIMO COMPAGNINO, VALENTINA PRASCINA, GAETANO PICCIOLO

- Resistente -

Oggetto: Obbligo di assunzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione depositato il 12/12/2008 agiva in giudizio nei confronti S.p.a. chiedendo di essere assunto alle dipendenze della resistente presso la quale aveva svolto un periodo di tirocinio formativo finalizzato all'assunzione in forza della Convenzione stipulata ex art. 11 L. n. 68/99 in data 23/11/2006 tra il e l'.

A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che era iscritto nell'elenco provinciale degli invalidi al lavoro presso il di Catania, che il 23/11/2006 era stata stipulata una convenzione ex art. 11 L. n.68/99 tra il di Catania e l' avente ad

oggetto la selezione di soggetti disabili per l'espletamento di tirocini formativi finalizzati all'assunzione, che il tirocinio si era svolto dal 10/10/2007 al 09/04/2008 presso l'Unità operativa della _____ dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, che in data 06 maggio 2008 il _____ di Catania aveva comunicato alle _____ S.p.a. e a esso ricorrente il nulla osta all'assunzione come addetto carico e scarico bagagli BHS giusta relazione della Tutor didattica del 21 aprile 2008 con invito rivolto alla società resistente di assumere a tempo pieno e indeterminato il ricorrente, che il 28/05/2008 la _____ S.p.a. gli aveva comunicato il mancato superamento del tirocinio formativo giusta nota della tutor aziendale del 07/04/2008 e la conseguente impossibilità di procedere alla sua assunzione; lamentava che la resistente si era resa inadempiente agli obblighi imposti dalla Convenzione sottoscritta il 23/11/2006 per avere omesso di effettuare il previsto "training on job" essendo stato esso lavoratore immesso immediatamente nel ciclo produttivo aziendale quale addetto carico/scarico bagagli; per avere violato le regole di valutazione periodiche atte a garantire la trasparenza e la non discriminazione del processi di valutazione; per averlo utilizzato anche oltre l'orario fissato dal progetto formativo inserendolo in turni di lavoro diurni e notturni istaurando di fatto un rapporto di lavoro subordinato; deduceva, inoltre, l'illegittimità del rifiuto di assunzione da parte della società convenuta assumendo di essere stato discriminato rispetto ad altri lavoratori disabili che, pur avendo le stesse prescrizioni mediche di incompatibilità fisica per la movimentazione manuale di bagagli, erano stati comunque assunti all'esito del tirocinio.

Concludeva chiedendo che venisse dichiarato illegittimo il rifiuto di assunzione e che per l'effetto fosse ordinato all'_____ S.P.A. la sua assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato con le mansioni di addetto carico/scarico bagagli o in subordine che venisse accertata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente per violazione della Convenzione del 27/11/2006 e del progetto formativo con condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni dovute dal 10/10/2007 sino al giorno dell'assunzione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali oltre al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società _____ S.P.A. contestando il contenuto del ricorso di cui chiedeva il rigetto previa disapplicazione dell'atto di avviamento al lavoro del 6 maggio 2008 del _____ di Catania.

Deduceva la resistente che la mancata assunzione del _____ era dovuta all'esito negativo del tirocinio per gravi carenze del ricorrente nell'apprendimento, per incostanza nel rendimento e per avere lo stesso posto in essere condotte negligenti in violazione del regolamento aziendale e delle

norme di sicurezza aeroportuale; affermava, inoltre, che il tirocinio si era svolto regolarmente e che era stata fornita al ricorrente la formazione teorica e pratica prevista nel "Progetto formativo e di orientamento"; negava che fosse stato posto in essere un atteggiamento discriminatorio ai danni del _____ rimarcando il fatto che gli altri soggetti disabili che avevano partecipato al tirocinio erano stati assunti perché avevano conseguito una valutazione positiva all'esito dello stesso.

Quanto, poi, al problema relativo alla prescrizione di incompatibilità del ricorrente con le mansioni di carico e scarico bagagli evidenziava la convenuta che mentre al _____ era stato inibito il "sollevamento di pesi" e "la prolungata stazione eretta" per l'altro lavoratore (signor _____) era semplicemente controindicato il sollevamento di "pesi eccessivi" e in particolare di pesi superiori a 15 KG, per cui quest'ultimo poteva svolgere le mansioni di carico/scarico bagagli. Con ordinanza del 14/08/2008 veniva rigettata la domanda cautelare di assunzione per difetto del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*; avverso tale provvedimento veniva presentato reclamo al Collegio che veniva respinto con ordinanza del 19/11/2008.

Istruita la causa mediante prova testimoniale e autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ME

Il ricorso è infondato per quanto di ragione.

La Convenzione stipulata in data 27/11/2006 tra il _____ di Catania e la _____ S.p.a. con la quale il ricorrente viene individuato (assieme ad altri due soggetti) quale destinatario del progetto di formazione finalizzato all'assunzione dei disabili ex art. 11 L. 68/99 prevede espressamente all'art. 4) che "l'assunzione a tempo indeterminato e pieno dei soggetti indicati in premessa avverrà dopo che gli stessi avranno effettuato il sopraccitato percorso formativo, ideato e progettato appositamente per loro, purchè, a conclusione del previsto tirocinio formativo l'esito sia positivo".

Appare evidente, dunque, che il diritto all'assunzione del ricorrente è condizionato all'esito positivo del tirocinio formativo, mentre nella specie è pacifico che il _____ non abbia superato il prescritto tirocinio come si evince dalla relazione finale di tirocinio redatta dal tutor aziendale _____ il 07/04/2008 (doc. 8 fascicolo del procedimento cautelare di parte ricorrente) in cui si evidenzia che il signor _____ "ha dimostrato una non piena ricettività nell'apprendimento e soprattutto nell'applicazione sul campo delle nozioni acquisite. Il rendimento è stato incostante, con alternanza di momenti di scarso rendimento con altri di

migliore rendimento, soprattutto in seguito a costante sollecitazione da parte del Responsabile di Rampa”.

La relazione inoltre rileva comportamenti negligenti del ricorrente e il mancato rispetto da parte dello stesso delle norme di comportamento aziendale e di sicurezza aeroportuale.

In sostanza il ricorrente non ha raggiunto gli obiettivi formativi e da qui l'esito negativo della valutazione finale.

Tale documento appare assolutamente decisivo visto che in giudizio non sono emersi elementi di fatto (né il ricorrente li ha allegati) tali da smentire o comunque inficiare le valutazioni del tutor aziendale, dovendosi ritenere irrilevante la mancata trasmissione delle relazioni bimestrali.

Il diniego di assunzione da parte della società resistente appare perfettamente legittimo.

Si rileva, poi, che è infondata anche l'ulteriore pretesa del ricorrente di avere riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della . s.p.a.

Si assume in ricorso che il tirocinio formativo non sarebbe stato “genuino” perché il ricorrente sarebbe stato utilizzato dalla società resistente come addetto carico e scarico bagagli inserito nelle squadre di lavoro e nei relativi turni diurni e notturni alla stregua di un lavoratore subordinato.

Re

A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).

Pertanto ove la parte intenda (ovvero, come nel caso di specie, abbia l'onere di) dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi, nel modo più dettagliato possibile, le circostanze di fatto concrete, relative al rapporto per cui agisce, che consentano di prospettare, perlomeno in astratto, la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione (appunto potere di direzione, controllo, disciplinare, etc.) o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della stessa (ad es., la predeterminazione degli orari di lavoro da parte del datore di lavoro, il controllo da parte del datore di lavoro dell'osservanza di detti orari, l'assenza di rischio nell'esercizio dell'attività, la cadenza periodica di una retribuzione, etc.).

Non appare infatti sufficiente la mera allegazione dello svolgimento di attività lavorativa o l'indicazione degli orari di esecuzione della prestazione, posto che tali allegazioni rivestono

carattere neutro (o per lo più possono rivestire mero valore indiziario) e comunque non appaiono determinanti per provare la natura subordinata del rapporto. Come ha evidenziato la Suprema Corte, infatti, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.

L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. Civ. sez. lav. 11 febbraio 2004, n. 2622).

Nella specie all'esito della compiuta istruttoria non sono emersi elementi decisivi ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato avendo i testi escussi (

) riferito sostanzialmente che il ricorrente ha partecipato alle attività di carico e scarico dei bagagli all'interno delle squadre di lavoro dove il ricorrente è stato seguito dagli operai, ma tale circostanza da sola non è sufficiente per ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato.

In particolare non è emerso che il ricorrente fosse sottoposto a un potere di direzione, controllo, disciplinare da parte del datore di lavoro e a riprova di ciò è significativo che al ricorrente non sia stata applicata alcuna sanzione per avere tenuto comportamenti contrari al regolamento aziendale e alle norme di sicurezza aeroportuale come allegato nella memoria di parte resistente e non contestato specificamente dal ricorrente (la convenuta ha affermato che il ricorrente durante il mese di marzo 2008 avrebbe utilizzato il proprio telefono cellulare mentre si trovava nel piazzale dell'aeroporto in spregio al divieto di utilizzo di telefoni cellulari nel predetto piazzale previsto sia dal regolamento aziendale che dalle normative di sicurezza dell'aeroporto).

Si aggiunge, infine, che non si ravvisa alcuna discriminazione rispetto agli altri soggetti destinatari del progetto formativo i quali sono stati assunti per avere superato positivamente il tirocinio formativo (circostanza incontestata).

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.

Attesa la novità delle questioni trattate le spese di lite vanno compensate tra le parti

P.Q.M.


definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9736/2008;


disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

rigetta il ricorso

Spese compensate.

Catania, 22 settembre 2015


IL CANCELLIERE
(Aurelio G. Menta)


Il Giudice del Lavoro
Dottor Rosario Maria Annibale Cupri